

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-358 del 26/01/2022
Oggetto	ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 PER ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE IN COMUNE DI PODENZANO - DITTA: MYLIUS YACHT S.R.L. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90
Proposta	n. PDET-AMB-2022-364 del 26/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 PER ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE IN COMUNE DI PODENZANO - DITTA: MYLIUS YACHT S.R.L.

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

la sig.ra Valentina Gandini in qualità di legale rappresentante della società MYLIUS YACHT S.R.L. (P.I. 001813590336) con sede legale in Podenzano – via XXV Aprile n. 19, ha presentato in data 25/10/2021 prot. Arpae n. 163834, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 4 D.P.R. 59/2013, per lo stabilimento sito in via XXV APRILE n. 19 - Podenzano, la cui attività principale svolta è "*costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive*";

l'istanza avanzata è tendente ad ottenere il seguente titolo ambientale:

- art.3 c.1 lett c) del DPR 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

con nota prot. n. 173434 del 10/11/2021 è stata data comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per l'adozione dell'AUA da parte di questa Agenzia, competente secondo quanto previsto dalla L.R. 13/2015;

con nota prot. n. 11088 del 11/11/2021, acquisita agli atti prot. Arpae n. 173615 in pari data, il Comune di Podenzano ha trasmesso richiesta di svolgimento della Conferenza di che trattasi in forma simultanea e modalità sincrona, come previsto dall'art. 14 bis comma 7 della L. 241/90, per l'esame contestuale dei vari interessi coinvolti;

con nota prot. n. 183820 del 30/11/2021 è stata indetta da questa Agenzia la Conferenza di Servizi decisoria ex art 14 c. 2 e art. 14 bis c. 7 della L.241/90 della L.241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona con riunione telematica fissata per il giorno 26/01/2022 per la conclusione positiva del procedimento, subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni;

Considerato che:

- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento con la suddetta nota Arpae n. 183820/2021 sono state richieste integrazioni documentali anche da parte dei soggetti partecipanti al procedimento;

- con la nota di richiesta integrazioni prot. n. 191863 del 14/12/2021 trasmessa da questa Agenzia alla ditta istante, sono stati sospesi i termini procedurali ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 c.7 della L.241/90 ed è stata informata la ditta che in mancanza di trasmissione delle integrazioni si applica quanto previsto dalla L. 241/90 per la conclusione negativa della Conferenza;

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 197216 del 22/12/2021 è stata avanzata dalla ditta richiesta di proroga della scadenza (al 24/01/2022) per la presentazione della documentazione integrativa, la stessa motivata dalla concomitanza delle ferie natalizie con le tempistiche per produrre quanto richiesto;

- con nota prot. n. 200430 del 29/12/2021 questo Servizio, effettuate le valutazioni del caso, ha concesso una proroga di 10 gg ritenuta congrua al fine di ottemperare a quanto richiesto, assegnando quale termine ultimo per la consegna delle integrazioni documentali il 14/01/2022;

- con nota prot. Arpae n. 5928 del 17/01/2022 la ditta ha dato parziale riscontro alla suddetta nota prot. n. 191863/2021, senza tuttavia produrre le integrazioni di cui al punto 11 della stessa (Planimetria) e di cui alla nota allegata prot. n. 11088 del 11/11/2021 del Comune di Podenzano (acquisita al prot. Arpae n. prot. n. 173615/2021) in qualità di soggetto partecipante alla Conferenza di Servizi (nello specifico la Valutazione di Impatto Acustico di cui alla L 447/1995 ed il Modello di ricaduta dell'inquinamento atmosferico), fondamentali per una compiuta istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di competenza degli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi e dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

- con nota prot. n. 9785 del 21/01/2022 questo Servizio ha evidenziato ai soggetti partecipanti l'incompletezza della documentazione prodotta dalla ditta (già trasmessa con nota prot. n. 6817 del 18/01/2022) e la conseguente impossibilità di procedere ad una compiuta istruttoria ed all'adozione della decisione finale nell'ambito della Conferenza dei Servizi precedentemente convocata per il giorno 26/01/2022;

Evidenziato che

- la nota del Comune di Podenzano prot. n. 11088/2021 con la quale è stato richiesto al SAC di Arpae, in qualità di Autorità competente, di procedere con l'indizione della Conferenza decisoria in forma simultanea e modalità sincrona e contestualmente è stata richiesta la documentazione integrativa già prevista dall'art. 2.5.3.8 del RUE del Comune di Podenzano, è stata trasmessa alla società MYLIUS YACHT S.R.L. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 bis della L.241/90;

- come riportato nella nota del Comune di Podenzano prot. n. 11088 del 11/11/2021, secondo quanto stabilito dal RUE del Comune di Podenzano, per tutte le attività produttive valgono le prescrizioni generali dettate dall'art. 2.5.3 del RUE vigente, ed in particolare per il caso di che trattasi, quanto disposto dal c.8 del predetto articolo;

- che in base alle suddette prescrizioni del RUE art. 2.5.3.8, la ditta istante è tenuta *in sede di autorizzazione delle attività a produrre Valutazione di Impatto Acustico e un modello di ricaduta dell'inquinamento atmosferico, prodotto dall'azienda stessa, che dimostri un aumento inferiore al 10% delle concentrazioni di inquinanti ante operam*;

- al fine di superare le carenze di merito, dovute alla mancanza della suddetta documentazione come prescritta dal citato articolo del RUE, per la compiuta valutazione dell'istanza, è stata richiesta la documentazione integrativa nell'ambito della Conferenza di Servizi - fase di richiesta di integrazioni - allegando la nota prot. n. 11088 del 11/11/2021 del Comune di Podenzano;

- la nota PEC acquisita agli atti con prot. n. 5928 del 17/01/2022, con la quale è stata trasmessa dalla ditta solo parte della documentazione integrativa richiesta, è stata prodotta su carta semplice con il timbro di una ditta estranea

al procedimento e riporta la firma autografa di un soggetto non identificabile e non riconducibile, in base ai dati riportati nell'istanza prot. n.163834 del 25/10/2021, né al rappresentante legale né al titolare della procura per la presentazione;

Ritenuto che:

- la nota PEC acquisita agli atti con prot. n. 5928 del 17/01/2022, con la quale è stata trasmessa solo parte della documentazione integrativa, non integra per i motivi suddetti il requisito di legittimità della presentazione;
- la Conferenza dei Servizi, convocata in forma simultanea per il giorno 26/01/2022 per la compiuta valutazione dell'istanza, non si è potuta svolgere per carenza di legittimità di presentazione e carenza di merito per incompletezza della documentazione integrativa presentata;
- in base a tutto quanto sopra riportato, questo SAC competente all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, a salvaguardia dell'interesse pubblico di tutela dell'aria dall'inquinamento ex D.Lgs.152/2006, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di emissioni, non può procedere con la positiva conclusione del procedimento di che trattasi per le motivazioni sopra riportate;

Precisato che tutto quanto sopra riportato rappresenta motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, il quale non consente di procedere con l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che:

sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione del provvedimento di conclusione negativa della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 183820 del 30/11/2021;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ADOTTA

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria art.14 c.2 legge n.241/1990, relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 4 D.P.R. 59/2013 presentata in data 25/10/2021 prot. Arpae n. 163834 dalla MYLIUS YACHT S.R.L. (P.I. 001813590336) con sede legale in Podenzano – via XXV Aprile n. 19, per l'attività di *“costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive”* svolta nello stabilimento sito sito in via XXV APRILE n. 19 - Podenzano;

DISPONE

di dare atto che:

- 1) la presente determinazione di conclusione negativa della conferenza produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della L. 241/90. Entro il termine di dieci giorni dalla notifica della presente determinazione, la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti; la notifica sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo della presente punto;
- 2) questo Servizio quale autorità procedente e competente trasmetterà alle altre Amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate dalla Ditta richiedente nel termine di cui al punto 1). Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza;
- 3) qualora nel termine previsto al punto 1) la ditta richiedente non presenti osservazioni la presente determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria produce l'effetto del rigetto della domanda di AUA;
- 4) l'esercizio dell'attività di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione comporta l'applicazione dell'art. 279 del D.Lgs. 152/2006;
- 5) il presente provvedimento viene redatto in originale *“formato elettronico”*, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

di trasmettere in forma telematica la presente Determinazione alle amministrazioni e ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, che entro 10 gg dalla ricezione potranno proporre opposizione ai sensi dell'art. 14-quinquies

della L. 241/90 ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.